

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 393/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 394/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 395/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 396/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 397/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 398/86 della Commissione, del 19 febbraio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati, fissato provvisoriamente dal 1° dicembre 1984 ..... 11
- Regolamento (CEE) n. 399/86 della Commissione, del 20 febbraio 1986, che fissa, per il primo trimestre 1986, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali ..... 19
- ★ **Regolamento (CEE) n. 400/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, recante applicazione di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero panificabile ..... 22**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 401/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ..... 25**
- Regolamento (CEE) n. 402/86 della Commissione, del 20 febbraio 1986, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1986 ..... 26

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 403/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 337/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna .....	27
Regolamento (CEE) n. 404/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco .....	28
Regolamento (CEE) n. 405/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	29
Regolamento (CEE) n. 406/86 della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 febbraio 1986	30

---

**Rettifiche**

* Rettifica della decisione n. 3485/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica (GU n. L 340 del 18.12.1985) .....	32
--	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 393/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 21 febbraio 1986**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 febbraio 1986;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	158,60
10.01 B II	Frumento duro	208,55 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	138,02 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	148,68
10.04	Avena	130,40
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	125,90 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	80,40 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	135,21 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	237,64
11.01 B	Farine di segala	208,74
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	336,84
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	254,78

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 394/86 DELLA COMMISSIONE****del 21 febbraio 1986****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 febbraio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	3,09
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	2,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	10,57	10,57	14,93
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,15	0,15	9,69
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 395/86 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 febbraio 1986**  
**che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*  
Frans ANDRIESEN  
*Vicepresidente*

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69<sup>(5)</sup>, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che, in virtù dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

## ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :  B. Uova sgusciate e giallo d'uova :  I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 1. essiccate	60,00	origine : Repubblica democratica tedesca (1) o Bulgaria

(1) Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 396/86 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 febbraio 1986**  
**che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appreso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per

i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che, in virtù dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 397/86 DELLA COMMISSIONE**

del 21 febbraio 1986

**che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68<sup>(5)</sup>, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69<sup>(6)</sup>, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70<sup>(7)</sup>, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72<sup>(8)</sup>, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, in virtù dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.<sup>(7)</sup> GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

## ALLEGATO

**Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p> <p>B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :</p> <p>II. non disossate :</p> <p>a) Metà o quarti :</p> <p>1. di galli, galline e polli</p>	<p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p>	<p>origine : Ungheria o Iugoslavia</p>

## REGOLAMENTO (CEE) N. 398/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1986

che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati, fissato provvisoriamente dal 1° dicembre 1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3364/84<sup>(3)</sup>, (CEE) n. 3704/84<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 263/85<sup>(5)</sup> n. 526/85<sup>(6)</sup>, (CEE) n. 838/85<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 1118/85<sup>(8)</sup>, (CEE) n. 1441/85<sup>(9)</sup>, (CEE) n. 1786/85<sup>(10)</sup>, (CEE) n. 2171/85<sup>(11)</sup>, (CEE) n. 2467/85<sup>(12)</sup>, (CEE) n. 2746/85<sup>(13)</sup>, (CEE) n. 3044/85<sup>(14)</sup> e (CEE) n. 3362/85<sup>(15)</sup>, la Commissione ha fissato provvisoriamente l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati; che la fissazione provvisoria è stata resa necessaria dalla mancanza del regolamento che fissa il prezzo d'obiettivo valido per la campagna 1985/1986 nel settore dei foraggi essiccati e dalla mancanza del regolamento che fissa il prezzo d'entrata dell'orzo per la campagna 1985/1986;considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1315/85<sup>(16)</sup>, il Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'aiuto forfettario alla produzione, nonché il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, recante misure

conservative nel settore dei cereali diversi dal grano duro<sup>(17)</sup> ha fissato il prezzo da prendere in considerazione in certi calcoli facendo intervenire il prezzo d'entrata dell'orzo, nonché le maggiorazioni mensili di tale prezzo; che è opportuno prendere in considerazione le stesse disposizioni per fissare l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati;

considerando che, in seguito a queste fissazioni, è opportuno modificare gli importi dell'aiuto stabiliti provvisoriamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dell'aiuto fissati provvisoriamente per i foraggi essiccati che figurano negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3364/84, (CEE) n. 3704/84, (CEE) n. 263/85, (CEE) n. 526/85, (CEE) n. 838/85, (CEE) n. 1118/85, (CEE) n. 1441/85, (CEE) n. 1786/85, (CEE) n. 2171/85, (CEE) n. 2467/85, (CEE) n. 2746/85, (CEE) n. 3044/85 e (CEE) n. 3362/85, sono fissati, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno di detti regolamenti, agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 34.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 43.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 28 dell'1. 2. 1985, pag. 30.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 62 dell'1. 3. 1985, pag. 26.  
 (<sup>7</sup>) GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 35.  
 (<sup>8</sup>) GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 28.  
 (<sup>9</sup>) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 28.  
 (<sup>10</sup>) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 28.  
 (<sup>11</sup>) GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 39.  
 (<sup>12</sup>) GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 38.  
 (<sup>13</sup>) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 48.  
 (<sup>14</sup>) GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 40.  
 (<sup>15</sup>) GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 38.  
 (<sup>16</sup>) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.

(<sup>17</sup>) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

## ALLEGATO

## I. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° dicembre 1984 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	54,009	27,005

## Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

gennaio 1985	49,157	24,579
febbraio 1985	48,740	24,370
marzo 1985	48,740	24,370
aprile 1985	45,117	22,559
maggio 1985 (1)	0	0
giugno 1985 (1)	0	0
luglio 1985 (1)	0	0
agosto 1985 (1)	0	0
settembre 1985 (1)	0	0
ottobre 1985 (1)	0	0

(1) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## II. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° gennaio 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	45,601	22,801

## Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

febbraio 1985	45,452	22,726
marzo 1985	45,452	22,726
aprile 1985	41,835	20,918
maggio 1985	47,288	23,644
giugno 1985	47,288	23,644
luglio 1985	45,972	22,986
agosto 1985	44,533	22,267
settembre 1985 (1)	0	0
ottobre 1985 (1)	0	0

(1) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## III. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° febbraio 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	42,812	21,406

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

marzo 1985	43,093	21,547
aprile 1985	44,874	22,437
maggio 1985	48,420	24,210
giugno 1985	48,420	24,210
luglio 1985	46,817	23,409
agosto 1985	45,378	22,689
settembre 1985	42,147	21,074
ottobre 1985 (!)	0	0

(!) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## IV. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° marzo 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	58,987	29,494

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

aprile 1985	61,335	30,668
maggio 1985	63,740	31,870
giugno 1985	63,740	31,870
luglio 1985	73,669	36,835
agosto 1985	72,230	36,115
settembre 1985	69,336	34,668
ottobre 1985 (!)	0	0
novembre 1985 (!)	0	0
dicembre 1985 (!)	0	0
gennaio 1985 (!)	0	0
febbraio 1985 (!)	0	0
marzo 1985 (!)	0	0

(!) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## V. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° aprile 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	61,224	30,612

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

maggio 1985	61,395	30,698
giugno 1985	61,176	30,588
luglio 1985	70,063	35,032
agosto 1985	68,624	34,312
settembre 1985	65,896	32,948
ottobre 1985 (!)	0	0
novembre 1985 (!)	0	0
dicembre 1985 (!)	0	0
gennaio 1986 (!)	0	0
febbraio 1986 (!)	0	0
marzo 1986 (!)	0	0

(!) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## VI. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° maggio 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	68,087	34,044

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

giugno 1985	78,471	39,236
luglio 1985	80,829	40,415
agosto 1985	79,390	39,695
settembre 1985	76,925	38,463
ottobre 1985	77,317	38,659
novembre 1985	75,483	37,742
dicembre 1985	75,483	37,742
gennaio 1986 (!)	0	0
febbraio 1986 (!)	0	0
marzo 1986 (!)	0	0

(!) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## VII. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° giugno 1985 per i foraggi essiccati

*(ECU/t)*

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	74,944	37,472

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

*(ECU/t)*

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
luglio 1985	78,954	39,477
agosto 1985	77,261	38,631
settembre 1985	74,743	37,372
ottobre 1985	75,654	37,827
novembre 1985 <sup>(1)</sup>	0	0
dicembre 1985 <sup>(1)</sup>	0	0
gennaio 1986 <sup>(1)</sup>	0	0
febbraio 1986 <sup>(1)</sup>	0	0
marzo 1986 <sup>(1)</sup>	0	0

<sup>(1)</sup> In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## VIII. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° luglio 1985 per i foraggi essiccati

*(ECU/t)*

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	73,809	36,905

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

*(ECU/t)*

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
agosto 1985	75,608	37,804
settembre 1985	74,986	37,493
ottobre 1985	74,779	37,390
novembre 1985	74,483	37,242
dicembre 1985	74,483	37,242
gennaio 1986 <sup>(1)</sup>	0	0
febbraio 1986 <sup>(1)</sup>	0	0
marzo 1986 <sup>(1)</sup>	0	0

<sup>(1)</sup> In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## IX. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° agosto 1985 per i foraggi essiccati

*(ECU/t)*

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	74,375	37,188

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

*(ECU/t)*

settembre 1985	72,849	36,425
ottobre 1985	71,876	35,938
novembre 1985	71,163	35,582
dicembre 1985	71,163	35,582
gennaio 1986 <sup>(1)</sup>	0	0
febbraio 1986 <sup>(1)</sup>	0	0
marzo 1986 <sup>(1)</sup>	0	0

<sup>(1)</sup> In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## X. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° settembre 1985 per i foraggi essiccati

*(ECU/t)*

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	67,005	33,503

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

*(ECU/t)*

ottobre 1985	67,385	33,693
novembre 1985	67,324	33,662
dicembre 1985	67,324	33,662
gennaio 1986	61,228	30,614
febbraio 1986	61,228	30,614
marzo 1986	61,228	30,614

## XI. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° ottobre 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	59,387	29,694

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

novembre 1985	58,881	29,441
dicembre 1985	58,881	29,441
gennaio 1986	52,212	26,106
febbraio 1986	52,212	26,106
marzo 1986	52,212	26,106

## XII. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° novembre 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	67,383	33,692

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

dicembre 1985	67,240	33,260
gennaio 1986	61,754	30,877
febbraio 1986	61,754	30,877
marzo 1986	61,754	30,877
aprile 1986 (¹)	0	0
maggio 1986 (¹)	0	0
giugno 1986 (¹)	0	0
luglio 1986 (¹)	0	0
agosto 1986 (¹)	0	0
settembre 1986 (¹)	0	0
ottobre 1986 (¹)	0	0

(¹) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

## XIII. Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° dicembre 1985 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	56,077	28,039

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

gennaio 1986	51,897	25,949
febbraio 1986	51,684	25,842
marzo 1986	53,006	26,503
aprile 1986 (?)	56,497	28,249
maggio 1986 (?)	57,095	28,548
giugno 1986 (?)	57,095	28,548
luglio 1986 (1)	0	0
agosto 1986 (1)	0	0
settembre 1986 (1)	0	0
ottobre 1986 (1)	0	0

(1) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

(2) Fatta salva la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati, nonché delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 399/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1986

che fissa, per il primo trimestre 1986, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, un bilancio estimativo di 175 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/84<sup>(4)</sup>, e con regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85<sup>(6)</sup>;

considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini, destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, dove può essere valutato per il primo trimestre 1986 a 38 000 capi e a 5 800 capi rispettivamente;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo trimestre 1986, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle

strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia e in Grecia; che occorre adottare a tal fine misure adeguate onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime senza peraltro escludere gli operatori commerciali tradizionali; che tale obiettivo può essere conseguito riservando, in via prioritaria, ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/80, il richiedente s'impegna sia ad effettuare personalmente, sia a fare effettuare, sotto la propria responsabilità, le operazioni d'ingrasso; che, nel caso dei produttori agricoli o delle organizzazioni professionali, si è constatato che la facoltà concessa al richiedente di non effettuare personalmente tali operazioni può, in taluni casi, rendere possibili degli abusi; che è pertanto opportuno sopprimere tale facoltà per il trimestre in questione;

considerando che, per quanto riguarda i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali o il commercio tradizionale, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere contemplato da ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili;

considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio di prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1986, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è fissato a 44 400 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui 38 000 capi devono essere importati e ingrassati in Italia e 5 800 capi devono essere importati e ingrassati in Grecia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 12.<sup>(5)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.

2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 60 %. Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di 11 750 giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia, il prelievo applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del 70 %.

Tale quantitativo massimo può essere importato entro i seguenti limiti :

- 9 900 capi in Italia,
- 1 600 capi in Grecia e
- 250 capi negli altri stati membri.

3. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2377/80 :

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg ;
- ovvero giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti diciture :

- Jugoslaven,
- Jugoslawien,
- Γιουγκοσλαβία,
- Yugoslavia,
- Yugoslavia,
- Yougoslavie,
- Jugoslavia,
- Joegoslavië,
- Jugoslāvija.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

4. Nel quadro della comunicazione contemplata all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

5. Nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati direttamente :

- a) ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali entro un limite massimo di 25 300 capi, di cui al massimo 6 600 originari e in provenienza dalla Jugoslavia ; a tal fine, e nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2377/80, detto stato membro specifica le categorie dei richiedenti ;

- b) agli altri richiedenti entro un limite massimo di 12 700 capi, di cui al massimo 3 300 originari e in provenienza dalla Jugoslavia.

6. Nell'ambito del quantitativo riservato alla Grecia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati direttamente :

- a) ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali entro un limite massimo di 3 850 capi, di cui al massimo 1 070 originari e in provenienza dalla Jugoslavia ; a tal fine, e nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2377/80, detto stato membro specifica le categorie dei richiedenti ;

- b) agli altri richiedenti entro un limite massimo di 1 950 capi, di cui al massimo 530 originari e in provenienza dalla Jugoslavia.

## Articolo 2

1. Per quanto attiene al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, lettera a) :

- a) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2377/80, le domande di titoli d'importazione presentate

— dai produttori agricoli, direttamente o tramite le loro organizzazioni professionali, sono ricevibili soltanto se i produttori agricoli s'impegnano per iscritto ad effettuare nelle proprie aziende l'ingrasso dei giovani bovini, importati ai sensi del presente regolamento ;

— dalle organizzazioni professionali, sono ricevibili soltanto se le stesse s'impegnano per iscritto a fare effettuare l'ingrasso dei giovani bovini importati ai sensi del presente regolamento nelle aziende di coloro che risultano essere soci di dette organizzazioni al momento della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 612/77 ;

- b) la domanda di titolo d'importazione non può riguardare quantitativi superiori a 100 capi se è presentata da richiedenti singoli e a 100 capi per socio se è presentata da organizzazioni professionali, il quantitativo totale chiesto da un'organizzazione professionale non potendo tuttavia eccedere 2 500 capi.

2. Per quanto concerne il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), e paragrafo 6, lettera b), la domanda di titoli d'importazione non può concernere un quantitativo superiore al 10 % di tale quantitativo.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 612/77, la cauzione prevista dal suddetto articolo è svincolata, del tutto o in parte, soltanto

se viene fornita alle autorità competenti dello stato membro in questione la prova che l'impegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è stato rispettato.

*Articolo 3*

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno

stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate come un'unica domanda.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 400/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1986

## recante applicazione di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando che esistono ancora ingenti scorte di frumento tenero panificabile senza prevedibili sbocchi nell'immediato futuro; che tale situazione rischia di incidere sulla tenuta del mercato di questo prodotto; che è quindi opportuno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, prevedere l'applicazione di misure speciali d'intervento sotto forma di acquisto per una qualità da determinare;

considerando che tali acquisti sono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84<sup>(4)</sup>;

considerando tuttavia che la situazione del mercato del frumento tenero panificabile è caratterizzata da un livello di prezzi e da possibilità di smercio diverse a seconda degli stati membri; che tale situazione giustifica la fissazione da parte dello stato membro di un quantitativo massimo che può essere accettato all'intervento;

considerando che è opportuno che tale acquisto avvenga alle condizioni definite agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(5)</sup>;

considerando che la limitazione del quantitativo da acquistare esige l'applicazione delle misure necessarie per garantire la serietà delle offerte presentate all'intervento; che a tal uopo occorre prevedere, in particolare, la costituzione, al momento della presentazione delle offerte, di una cauzione che sarà incamerata in caso di ritiro dell'offerta oppure se quest'ultima è presentata per una qualità inferiore alla qualità minima o se essa non corrisponde a un quantitativo realmente giacente nei magazzini dell'offerente;

considerando peraltro che la limitazione del quantitativo da acquistare esige l'applicazione da parte degli stati

membri di una procedura intesa a garantire che le offerte accettate non superino i limiti quantitativi fissati; che tale procedura deve prevedere, in particolare, la fissazione di una percentuale di riduzione, se il volume delle offerte supera i limiti fissati;

considerando inoltre che le spese di analisi e di trasporto delle merci offerte sono a carico degli offerenti; che tali spese possono rivelarsi eccessive, qualora, previa applicazione della percentuale di riduzione prevista, il quantitativo da prendere in considerazione sia inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1629/77; che, per ovviare allo svantaggio che può derivarne, è opportuno autorizzare gli offerenti a ritirare i quantitativi in questione, fatto salvo il loro diritto allo svincolo della cauzione; che è tuttavia opportuno non consentire la ripartizione dei quantitativi così ritirati fra gli altri offerenti;

considerando che, tenuto conto delle esigenze qualitative previste, è opportuno prendere in considerazione, per l'applicazione della misura speciale d'intervento, un divario del 5% fra il prezzo del frumento tenero della qualità presa in considerazione e il prezzo determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli organismi d'intervento degli stati membri in appresso elencati acquistano alle condizioni previste dal presente regolamento e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77, i quantitativi di frumento tenero loro offerti di una qualità panificabile che presenta le seguenti caratteristiche supplementari:

- un tenore di proteine ( $N \times 5,7$ ), riferito alla sostanza secca, pari o superiore all'11%;
- un'indice di caduta Hagberg pari o superiore a 200, compresi i 60 secondi del tempo di preparazione (agitazione);
- una pasta ottenuta da questo frumento considerata come non collosa e lavorabile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1955/81 del Consiglio<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 203 del 31. 7. 1984, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

<sup>(7)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 12.

L'acquisto si effettua nei seguenti limiti quantitativi :

— Germania	1 000 000 di tonnellate
— Francia	200 000 tonnellate
— Regno Unito	50 000 tonnellate
— Italia	50 000 tonnellate
— Danimarca	50 000 tonnellate
— Belgio	50 000 tonnellate
— Paesi Bassi	50 000 tonnellate
— Grecia	50 000 tonnellate
— Lussemburgo	2 000 tonnellate

Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni e delle detrazioni previste all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77, il prezzo da prendere in considerazione è il prezzo di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Fatte salve le disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione (1).

2. L'acquisto è effettuato in tutti i centri d'intervento validi per il frumento tenero, alle condizioni definite agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75.

3. Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento degli stati membri interessati al più tardi alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 28 febbraio 1986.

4. Per essere valide, le offerte all'intervento nel quadro del presente regolamento devono corrispondere a quantitativi realmente giacenti nei magazzini.

Gli organismi d'intervento verificano con controlli casuali che sia soddisfatta la condizione di cui al primo comma.

5. Le offerte all'intervento sono prese in considerazione soltanto se risulta comprovata la costituzione di una cauzione di 5 UCE per tonnellata.

6. Le offerte all'intervento possono essere ritirate, qualora, previa applicazione della percentuale di riduzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, il quantitativo da prendere in considerazione sia inferiore a 80 t. In tal caso la cauzione di cui al paragrafo 5 viene svincolata.

In caso di applicazione del primo comma, i quantitativi in oggetto non possono essere ripartiti fra gli altri offerenti.

#### Articolo 2

Il prezzo da pagare per gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è il prezzo determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2124/85 per gli acquisti all'intervento della campagna 1985/1986, aumentato del 5 % ; a tale prezzo si applicano le maggiorazioni mensili valide per il mese di febbraio 1986 di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

(1) GU n. L 201 del 22. 7. 1981, pag. 6.

#### Articolo 3

1. Gli stati membri interessati senza indugio :

— constatano, se, tenuto conto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 1, l'insieme delle offerte previste può essere accettato ;

— fissano, qualora il quantitativo globale offerto superi il quantitativo previsto all'articolo 1, la percentuale di riduzione da applicare alle offerte pervenute.

2. Gli organismi d'intervento interessati informano immediatamente gli operatori dei quantitativi delle loro offerte che possono essere presi in considerazione, con riserva delle altre disposizioni applicabili.

3. L'accettazione definitiva dell'offerta da parte degli organismi d'intervento deve avvenire entro il più breve termine.

#### Articolo 4

1. La cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 5 è incamerata :

— per i quantitativi per i quali l'offerta è ritirata prima dell'accettazione definitiva ;

— per i quantitativi per i quali l'offerta riguarda frumento tenero di qualità inferiore alla qualità panificabile di cui all'articolo 1 ;

— per i quantitativi offerti che superano il quantitativo giacente realmente constatato nel quadro dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente per i quantitativi accettati all'intervento e per quelli non presi in considerazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

#### Articolo 5

Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione al più tardi il 20 marzo 1986 i quantitativi che sono stati oggetto di un'offerta all'intervento nel quadro del presente regolamento.

#### Articolo 6

La consegna dei quantitativi accettati deve avvenire al più tardi il 31 maggio 1986. Per le consegne effettuate in marzo, aprile e maggio del 1986, il prezzo da pagare di cui all'articolo 2 è aumentato rispettivamente di una, due o tre maggiorazioni mensili.

#### Articolo 7

Gli organismi d'intervento adottano, se necessario, le procedure e le condizioni di presa in consegna complementari compatibili con le disposizioni del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nei rispettivi stati membri.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 401/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1986

recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85<sup>(4)</sup>, prevede la possibilità di fissare, per le merci di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune, restituzioni differenziate a seconda della loro destinazione; che alle merci in questione è stata applicata, nel periodo compreso tra il 19 luglio e il 1° novembre 1985, una restituzione all'esportazione verso gli Stati Uniti e il Canada differenziata rispetto agli altri paesi terzi; che questa misura è stata applicata nei confronti del Canada a causa delle relazioni commerciali particolari esistenti tra questo paese e gli Stati Uniti; che le condizioni d'importazione negli Stati Uniti d'America sono state modificate il 1° novembre 1985 in misura tale che è pienamente giustificato riportare gli esportatori ad un livello equo di competitività sui mercati di questi due paesi terzi qualora le merci espor-

tate vengano immesse al consumo dopo il 1° novembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Alle merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune, immesse al consumo negli Stati Uniti e nel Canada a decorrere dal 1° novembre 1985 e per le quali si è proceduto alla fissazione anticipata della restituzione nel periodo compreso tra il 19 luglio 1985 e il 31 ottobre 1985, è applicato il tasso della restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda dei certificati di fissazione anticipata, applicabile agli altri paesi terzi.

2. Alle merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune, immesse al consumo negli Stati Uniti e nel Canada a decorrere dal 1° novembre 1985 e per le quali non si è proceduto alla fissazione anticipata della restituzione, è applicato il tasso della restituzione applicabile agli altri paesi terzi in vigore il giorno dell'esportazione delle merci.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 18. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 402/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1986

che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) e c);

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986, un bilancio estimativo di 25 000 tonnellate, ripartite in due quantitativi di 16 670 tonnellate e 8 330 tonnellate ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento citato;

considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il primo trimestre 1986 le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissate:

- a 4 200 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68;
- a 2 100 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

*Articolo 2*

Il prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione ridotto del 55 %.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 403/86 DELLA COMMISSIONE****del 21 febbraio 1986****recante modifica del regolamento (CEE) n. 337/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/86 della Commissione, del 14 febbraio 1986 <sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 6,46 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 337/86 è sostituito dall'importo di 18,76 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 40 del 15. 2. 1986, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 404/86 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 febbraio 1986**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di clementine**  
**originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 132/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 320/86<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco;

considerando che, per i prodotti originari del Marocco, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 132/86 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1986, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 45.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 405/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1986

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 370/86 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100. kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	48,51 42,20 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 406/86 DELLA COMMISSIONE**

del 21 febbraio 1986

**che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 febbraio 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello <sup>(2)</sup>, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 febbraio 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 3 al 9 febbraio 1986, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 febbraio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20.<sup>(2)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

## ALLEGATO

**Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 3 al 9 febbraio 1986**

*(in ECU per 100 kg peso netto)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769  21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

**RETTIFICHE**

**Rettifica della decisione n. 3485/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 340 del 18 dicembre 1985)*

- a) A causa di alcuni errori materiali, è opportuno ripubblicare in extenso gli allegati della decisione n. 3485/85/CECA. Le imprese interessate sono pregate di utilizzare esclusivamente questa edizione corretta degli allegati che si distingue con la lettera R (Rivista).
- b) È precisato che, allo scopo di evitare ogni ambiguità, le espressioni
- « Comunità »,
  - « mercato comune »,
  - « comunitari »,

riprese in questa decisione e negli allegati, si riferiscono, salvo indicazioni contrarie, alla Comunità nella sua composizione alla data di adozione di questa decisione.

*N.B.*: nei questionari 313, 314, 371 e 375, le linee che comportano l'indicazione « Comunità » devono essere compilate unicamente dalle imprese sottoposte al sistema di quote per quanto riguarda i loro rapporti con la Comunità nella sua composizione alla data di adozione della decisione.

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI PRODOTTI LAMINATI  
 PER LA DEFINIZIONE E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI, BISOGNA  
 RIFERIRSI AL QUESTIONARIO EUROSTAT 2-13.  
 I PRODOTTI QUI DI SEGUITO RIPORTATI COMPREDONO TUTTE LE  
 QUALITA' E TUTTE LE SCELTE.

ALLEGATO I

**R**

Questionario  
 EUROSTAT 2.13

1.

ELENCO DEI PRODOTTI

CATEGORIA I :

- PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO (COILS)
- NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO,  
 INFERIORI A 600 MM.
- NASTRI A CALDO OTTENUTI PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI  
 A CALDO

Linea	Colonna
280	02
150	-
291	02

TOTALE CATEGORIA I (280.02) + 150 MENO (291.02) \*

\* DI CUI DESTINATO (I) (\*\*) PER LA PRODUZIONE NELLA  
 COMUNITA' :

1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.
2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS)
3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI  
 SILICIO
4. DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID (\*\*\*)

TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3 + 4)

TOTALE CATEGORIA I (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)

(\*\*) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE  
 CONSIDERATA.

(\*\*\*) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I TRASFORMATI NELLA STESSA  
 IMPRESA O NELL'IMPRESA CLIENTE IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID



ELENCO DEI PRODOTTI

<p><u>CATEGORIA I A :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E PER L'ESPORTAZIONE</li><li>- LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</li><li>- LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI LARGHI NASTRI A CALDO</li><li>- NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.</li></ul>	<p>171 + 172 + 173</p> <p>EX 161 + 162</p> <p>150</p>
<p>TOTALE CATEGORIA I A *</p>	
<p>* DI CUI DESTINATI (E) (** ) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.</li><li>2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS)</li><li>3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO</li><li>4. DI PRODOTTI DERIVATI ,DELLA CATEGORIA I D (***)</li></ol>	
<p>TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3 + 4)</p>	
<p>TOTALE CATEGORIA I A (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)</p>	

(\*\*) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA  
(\*\*\*) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELL ' IMPRESA CLIENTE IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID

	Linee
<p><b>CATEGORIA I B :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI INFERIORI A 3 MM.</li> <li>- LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' (IN FOGLI O IN ROTOLI)</li> <li>- LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI INFERIORI A 3MM.</li> </ul> <p>DI CUI LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIA IC e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</p>	<p>168</p> <p>167</p> <p>163</p>
<b>TOTALE CATEGORIA I B *</b>	
<p>* DI CUI DESTINATE (**) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS)</li> <li>2. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO</li> <li>3. DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSA BANDA STAGNATA, BANDA NERA E TFS) NELLA STESSA IMPRESA</li> <li>4. DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D, NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</li> </ol>	
<b>TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3 + 4)</b>	
<b>TOTALE CATEGORIA I B (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)</b>	

(\*\*) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA

<p><u>CATEGORIA I C :</u> LAMIERE ZINCATE A CALDO (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA</li> <li>2. LAMIERE ZINCATE PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DELLA CATEGORIA I D, NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</li> </ol>	<p>Linee</p> <p>241</p>
<p>TOTALE CATEGORIA I C (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1 + 2)</p>	
<p><u>CATEGORIA I D :</u> LAMIERE ELETTROZINCATE IN FOGLI O IN ROTOLI DI CUI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA</li> <li>2. LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE IN ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</li> </ol> <p>LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI</p> <p>ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI</p>	<p>242</p> <p>262</p> <p>250 + 261 + 263</p>
<p>TOTALE CATEGORIA I D</p>	
<p><u>CATEGORIA II :</u> LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DA QUELLI A NASTRI LARGHI) LARGHI PIATTI</p>	<p>164 + 165 + 166</p> <p>140</p>
<p>TOTALE CATEGORIA II *</p>	
<p>* DI CUI DESTINATE (**) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.</p>	
<p>TOTALE CATEGORIA II (FATTA DEDUZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI TUBI)</p>	
<p>(**) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA</p>	

## ELENCO DEI PRODOTTI

Questionario  
EUROSTAT 2.13**R**

5.

CATEGORIA III :

TRAVI AD ALI LARGHE

ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE  
E ZORES

Linee

122

TOTALE CATEGORIA III \*

\* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)

TOTALE CATEGORIA III (MENO I PROFILATI ZORES)

CATEGORIA IV :VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO  
ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)

132

CATEGORIA V :TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO  
ARMATO IN MATASSA)

133

CATEGORIA VI :LAMINATI MERCANTILI (ESCLUSI LAMINATI MERCANTILI IN  
MATASSA)

134

QUESTIONARIO 313	PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE, SALDABILI ... DETTI "SONDERBAUSTÄHLE". - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II  <b>R</b> 1.
LE INFORMAZIONI DEBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)		
IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI
PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<u>CATEGORIA I</u>  PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI		
TOTALE *	11000	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :  1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM. 12001 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 12002 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 12003 4. DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D (***) 12004		
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003 + 12004)	12000	
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) (**)	13000	
(***) DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001	
(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA O NELL'IMPRESA CLIENTE IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID		

**R**

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<u>CATEGORIA I A :</u> NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM. LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11101 13102 11102 11103	
TOTALE *	11100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D (***)	12101 13103 13104 13106	
TOTALE (12101 + 13103 + 13104 + 13106)	13105	
TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) (**)	13100	
(***) DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13101	
(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELL'IMPRESA CLIENTE IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID		

QUESTIONARIO 313	<b>R</b> 3.	
PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<p><u>CATEGORIA I B :</u></p> <p>LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM</p> <p>LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' (IN FOGLI O IN ROTOLI)</p> <p>DI CUI :</p> <p>LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI, DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</p>	<p>11200</p> <p>11202</p> <p>12204</p>	
<p>TOTALE * (11200 + 11202)</p>	<p>11201</p>	
<p>* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :</p> <p>1. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)</p> <p>2. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO</p> <p>3. DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSI BANDA STAGNATA, BANDA NERA, TFS) NELLA STESSA IMPRESA</p> <p>4. DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D, NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</p>	<p>12201</p> <p>12202</p> <p>12203</p> <p>12205</p>	
<p>TOTALE (12201 + 12202 + 12203 + 12205)</p>	<p>12200</p>	
<p>TOTALE CATEGORIA I B (11201 - 12200)</p>	<p>13200</p>	
<p><u>CATEGORIA I C :</u></p> <p>LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI</p> <p>DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA</p> <p>DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</p>	<p>11301</p> <p>11302</p> <p>11303</p>	
<p>TOTALE CATEGORIA I C (11301 - 11302 - 11303)</p>	<p>11300</p>	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<u>CATEGORIA I D :</u>  LAMIERE ELETTROZINcate (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11401 11402 11403 11404 11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405)	11400	
<u>CATEGORIA II :</u>  1. LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI) 2. LARGHI PIATTI	21001 21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<u>CATEGORIA III :</u> TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
<u>CATEGORIA IV :</u> VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA) **	41000	
** DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'		
1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO	41002	
2. DI TRALICCI SALDATI	41003	
<u>CATEGORIA V</u> TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
<u>CATEGORIA VI</u> ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	63000	

NOTA : PER COMPILARE IL PRESENTE QUESTIONARIO, RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI

QUESTIONARIO 314	PRODUZIONE DI ACLUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI I 'SONDERBAUSTÄHLE') - TUTTE LE SCELTE -		ALLEGATO II <b>R</b> 1.
LE INFORMAZIONI DEBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)			
IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI	
PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE	
<u>CATEGORIA I</u> PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI			
TOTALE *	11000		
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D (***)			
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003 + 12004)	12000		
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) (**)	13000		
(***) DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001		
(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA O NELL'IMPRESA CLIENTE IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID			

**R**

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<p><u>CATEGORIA I A :</u></p> <p>NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE</p> <p>NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'</p> <p>NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM. LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO</p>	<p>11101</p> <p>13102</p> <p>11102</p> <p>11103</p>	
<p>TOTALE *</p>	<p>11100</p>	
<p>* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :</p> <p>1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM</p> <p>2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)</p> <p>3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO</p> <p>4. DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D ***</p>	<p>12101</p> <p>13103</p> <p>13104</p> <p>13106</p>	
<p>TOTALE (12101 + 13103 + 13104 + 13106)</p>	<p>13105</p>	
<p>TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) **</p>	<p>13100</p>	
<p>** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO</p>	<p>13101</p>	
<p>*** SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELL'IMPRESA CLIENTE IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID</p>		



PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<u>CATEGORIA I D :</u>  LAMIERE ELETTOZINcate (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11401 11402  11403  11404 11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405)	11400	
<u>CATEGORIA II</u>  1. LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)  2. LARGHI PIATTI	21001  21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

**R**

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<u>CATEGORIA III</u>		
TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H, DI 80 MM O OLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
<u>CATEGORIA IV</u> **		
VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA) ***	41000	
*** DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'		
1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO	41002	
2. DI TRALICCI SALDATI	41003	
<u>CATEGORIA V</u>		
TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
<u>CATEGORIA VI</u> **		
ALTRI ACCIAI MERCANTILI	63000	
** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5 %, ECCELTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1 % DI CARBONIO E PIU' DEL 12 % DI CROMO, ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE		
VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	41001	
LAMINATI MERCANTILI	63001	

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO, RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

QUESTIONARIO 371	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE SALDABILI ... DETTI "SONDERBAUSTAHLE" - TUTTE LE SCELTE -		ALLEGATO II		
	DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSA MODALITA'		1.		
IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESE DI :			
		NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI	
PRODOTTI	CODICE	DIECI S.M.	SPAGNA E PORTOGALLO	TOTALE	
		CODICE TONN.	CODICE TONN.	CODICE TONN.	CODICE TONN.
1	LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101	41101	21101	31101
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFOR- MAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302	-	-	31302
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102	41102	21102	31102
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103	41103	21103	31103
5	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4) *	11100	41100	21100	31100
6	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11200	-	-	31200

PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
	DIECI S.M.	SPAGNA E PORTOGALLO		CODICE	TONN.	CODICE		TONN.
		CODICE	TONN.					
7	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11403	-	-	-	31403		
8	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO	11404	-	-	-	31404		
8bis	DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D ** ** SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELL'IMPRESA CLIENTE, IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID	11406	-	-	-	31406		
9	TOTALE (6 + 7 + 8 + 8bis)	11400	-	-	-	31400		
10	TOTALE CATEGORIA I A (5 - 9)	11300	41300	21300		31300		
11	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	11301	-	-	-	31301		
	<u>CATEGORIA I B</u>							
12	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI 0 IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	12101	42101	22101		32101		
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' IN FOGLI 0 IN ROTOLI	12103	42103	22103		32103		
14 (+)	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI 0 IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12102	-	-	-	32102		
15	TOTALE (12 + 13 + 14) *	12100	42100	22100		32100		

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPREDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

QUESTIONARIO 371	3.	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE
			DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO		CODICE TONN.	CODICE TONN.	
			CODICE	TONN.	CODICE	TONN.			
		* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :							
16		- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12403	-	-	-	32403		
17		- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO	12404	-	-	-	32404		
17bis		- DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D	12406	-	-	-	32406		
18		TOTALE (16 + 17 + 17bis)	12400	-	-	-	32400		
19		TOTALE (15 - 18)	12500	42500	22500	32500			
		<u>CATEGORIA I C</u>							
20		LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	13101	43101	23101	33101			
21 (+)		LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102	-	-	33102			
22		TOTALE (20)	13100	43100	23100	33100			
		<u>CATEGORIA I D</u>							
23		LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	14101	44101	24101	34101			
24		LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	14104	-	-	34104			
25		LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	14102	44102	24102	34102			

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPREDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

QUESTIONARIO 371	4.	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI				TOTALE
			DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO						
			CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	
26		ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	14103		44103		24103		34103		
27		TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)	14100		44100		24100		34100		
		<u>CATEGORIA II</u>									
28		LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	15101		45101		25101		35101		
29		LARGHI PIATTI	15103		45103		25103		35103		
30		TOTALE (28 + 29) *	15104		45104		25104		35104		
31		* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	15201		-		-		35201		
32		TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)	15100		45100		25100		35100		
		<u>CATEGORIA III</u>									
33		TRAVI AD ALI LARGHE	16101		46101		26101		36101		
34		ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H, DI 80 MM O OLTRE E ZORES	16102		46102		26102		36102		
35		TOTALE (33 + 34) *	16103		46103		26103		36103		
36		* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	16104		46104		26104		36104		

QUESTIONARIO 371	5.	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE		
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO		CODICE	TONN.			
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.			
	37	TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)		16100		46100		26100		36100
	38	<u>CATEGORIA IV</u> VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA) *		17100		47100		27100		37100
	38A	* DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO 2. DI TRALICCI SALDATI		17102		-		-		37102
	38B			17103		-		-		
	39	<u>CATEGORIA V</u> TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)		18100		48100		28100		38100
	40	<u>CATEGORIA VI</u> ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)		19100		49100		29100		39100

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.71 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

N.B. NEI QUESTIONARI 313, 314, 371 E 375 LE LINEE CHE COMPORTANO LA DICITURA "COMUNITA" DEVONO ESSERE COMPILATE UNICAMENTE DALLE IMPRESE SOTTOSESSE AL SISTEMA DI QUOTE PER QUANTO RIGUARDA I LORO RAPPORTI CON LA COMUNITA, A ECCEZIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO.

QUESTIONARIO 375 ALLEGATO II  
 CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI DI ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI "SONDERBAUSTÄHLE") - TUTTE LE SCELTE - 1.

DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSA MODALITA'

IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESI DI :						TOTALE
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO		VERSO I PAESI TERZI		
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	
PRODOTTI								
1	CATEGORIA I A LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101		41101		21101		31101
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302		-		-		31302
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102		41102		21102		31102
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103		41103		21103		31103
5	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4) *	11100		41100		21100		31100
6	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :	11200		-		-		31200
7	DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11403		-		-		31403
8	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11404		-		-		31404
8bis	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO	11406		-		-		31406
8bis	DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA I D **							

\*\* SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELL'IMPRESA CLIENTE IN PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID

PRODOTTI	DIECI S.M.				SPAGNA E PORTOGALLO		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE
	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	
9	TOTALE (6 + 7 + 8 + 8bis)								
10	TOTALE CATEGORIA I A (5 - 9)								
11	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO								
	<u>CATEGORIA I B</u>								
12	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM								
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' IN FOGLI O IN ROTOLI								
14	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'								
15	TOTALE (12 + 13 + 14) *								
16	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :								
17	- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)								
17bis	- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO								
	- DI PRODOTTI DERIVATI, DELLA CATEGORIA ID								
18	TOTALE (16 + 17 + 17bis)								
(+ ) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE									

## PRODOTTI

TERZI  
**PA**  
 TOTALE

PRODOTTI	DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO		TERZI		TOTALE
	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	
	19	12500		42500		22500	
20	13101		43101		23101	33101	
21	13102		-		-	33102	
22	13100		43100		23100	33100	
23	14101		44101		24101	34101	
24	14104		-		-	34104	
25	14102		44102		24102	34102	
26	14103		44103		24103	34103	
27	14100		44100		24100	34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPREDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

QUESTIONARIO 375	4.	PRODOTTI				VERSOCI PAESI TERZI				TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO							
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.		
		<u>CATEGORIA II</u>									
28		LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)		15101		45101		25101		35101	
29		LARGHI PIATTI		15103		45103		25103		35103	
30		TOTALE (28 + 29) *		15104		45104		25104		35104	
31		* DI CUI DESTINATE PAR LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM		15201		-		-		35201	
32		TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)		15100		45100		25100		35100	
		<u>CATEGORIA III</u>									
33		TRAVI AD ALI LARGHE		16101		46101		26101		36101	
34		ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES		16102		46102		26102		36102	
35		TOTALE (33 + 34) *		16103		46103		26103		36103	
36		* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)		16104		46104		26104		36104	
37		TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)		16100		46100		26100		36100	

QUESTIONARIO 375	5.	PRODOTTI	DIECI S.M.				SPAGNA E PORTOGALLO		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE
			CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	
		<u>CATEGORIA IV **</u>									
38		VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA) *	17100		47100		27100		37100		
38A		* DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'	17102		-		-		37102		
38B		1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO 2. DI TRALICCI SALDATI	17103		-		-		37103		
39		<u>CATEGORIA V</u>									
		TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18100		48100		28100		38100		
40		<u>CATEGORIA VI **</u>									
		ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	19100		49100		29100		39100		
		** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5 %, ECCELTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1 % DI CARBONIO E PIU' DEL 12 % DI CROMO ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE.									
41		VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	17101		47101		27101		37101		
42		LAMINATI MERCANTILI	19101		49101		29101		39101		
PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.71 - 2.74 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.											

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO  
DELLA COMUNITÀ**

**Indagine 1984**

La presente relazione si basa sui risultati dell'indagine relativa al 1984 sugli investimenti nelle industrie carbo-siderurgiche della Comunità. L'indagine, effettuata annualmente, raccoglie i dati sulle spese d'investimento correnti e future e sulle possibilità di produzione delle imprese carbo-siderurgiche.

Nel capitolo introduttivo vengono riassunti i risultati dell'indagine ed esposte le relative conclusioni.

Nei capitoli successivi della relazione vengono esaminati in dettaglio i risultati dell'indagine per ciascun settore produttivo, e più precisamente:

- sedi di estrazione di carbon fossile;
- cokerie;
- miniere di ferro;
- industria siderurgica.

L'allegato alla presente relazione contiene le definizioni utilizzate nel corso dell'indagine ed inoltre le tabelle che riportano un'analisi completa dei risultati, fra cui quelle sulle spese d'investimento e sulle possibilità di produzione per regione e per tipo di impianti per tutti i settori e categorie dei prodotti carbo-siderurgici contemplati dal trattato CECA.

106 pagine, 40 grafici

N. di catalogo: CB-42-84-202-IT-C

ISBN 92-825-5405-8

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

800 FB      25 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Documento

**NUOVO IMPULSO ALLA POLITICA DI PROTEZIONE DEL CONSUMATORE**

**(Comunicazione della Commissione al Consiglio)**

Il presente opuscolo delinea il contesto economico e politico in cui è stata attuata la politica comunitaria a favore dei consumatori, vengono esaminati i risultati ottenuti e vengono avanzate delle proposte per fare della protezione del consumatore un elemento costitutivo ed indispensabile della politica comunitaria.

27 pagine

N. di catalogo: CB-44-85-355-IT-C      ISBN 92-825-5670-0

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

250 FB      8 000 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

## GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

I/1985

Il Consiglio è al centro del processo di deliberazione comunitaria.

La presente guida fornisce una rassegna della sua struttura, delle sue competenze e del suo funzionamento. Aggiornata due volte all'anno, essa offre tra l'altro al lettore l'elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio, l'elenco dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, l'organigramma della rappresentanza permanente di ciascuno stato membro, la struttura del segretariato generale del Consiglio. Essa contiene inoltre informazioni utili concernenti i comitati che operano all'interno del Consiglio, nonché i consigli misti di associazione e di cooperazione, il Consiglio dei ministri ACP—CEE e le rappresentanze degli stati ACP presso la Comunità.

147 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

ISBN 92-824-0272-X

BX-43-85-757-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 150 FB; 4 800 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo